

Il motociclista danneggiato ha diritto al risarcimento, anche se non è assicurato

E' questo il principio sancito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 13863 del 13 maggio 2026.

Il caso: Tizio conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Nola Caio e la sua compagnia assicuratrice per la r.c. auto, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro. Esponeva in particolare che, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, Caio lo aveva tamponato facendolo cadere a terra e causandogli lesioni. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Caio proponeva appello ed il Tribunale di Nola, in riforma della decisione del Giudice di Pace, rigettava la domanda risarcitoria proposta da Tizio, il quale proponeva ricorso in cassazione censurando l'impugnata sentenza là dove ha ritenuto sussistere la responsabilità esclusiva del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, sul preminente rilievo per cui egli aveva condotto in circolazione un motociclo privo di copertura assicurativa ed aveva pertanto tenuto una condotta contra legem, tale, dunque, da elidere in radice qualsivoglia diritto al risarcimento.

La Suprema Corte ha accolto il gravame, rilevando che la violazione dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 122 C.d.s. non incide sulla legittimazione dell'azione diretta di cui all'art. 144 e statuendo il seguente principio: mettersi alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa per la r.c. auto significa accettare il rischio id pagare di tasca propria i danni cagionati ai terzi, ma non anche rinunciare ad essere risarciti dei danni patiti in proprio come conseguenza delle responsabilità altrui nelle condotte di guida.